

DISCIPLINARE DI INCARICO SERVIZI LEGALI

SMART CIG: Z003A50BD6

Con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

Committente – ATAF S.r.l., con sede in Firenze via G. Pico della Mirandola 8, codice fiscale 80016730485 partita iva 01451500480 in persona di Iacopo Lisi, nato in Livorno il 30/06/1962, domiciliato per la carica presso la sede in Firenze via G. Pico della Mirandola 8, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di ATAF S.r.l.

E

Appaltatore: Avv. Laura Materassi – iscritta all’Ordine degli Avvocati con tessera n. 2014003319 del 24.10.2014, nata il 19 gennaio 1974 a Firenze, CF MTRLRA74A59D612G, residente a Bagno a Ripoli in via San Quirico a Ruballa n. 29

ART. 1. Premesse.

Il presente incarico è affidato in forza della Determina a contrarre del 18/01/2022 e della proposta di aggiudicazione del RUP del 04/04/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, unitamente alla attestazione dei requisiti generali e speciali.

ART. 2 – Oggetto dell’incarico

ATAF srl affida al Professionista l’incarico per servizi di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in materia civile, con riferimento a tutte le pratiche (in ambito civile) complesse o non complesse che richiedono una formazione giuridica ed una conoscenza e competenza di tipo giuridico.

ART. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione

L’incarico verrà espletato dal professionista attraverso pareri scritti e/o verbali su specifica richiesta di ATAF srl, nonché di consulenza “on-line”, partecipando a riunioni di lavoro, anche presso la sede aziendale, e ricomprende anche ed in particolar modo le questioni inerenti i rapporti tra ATAF srl ed Autolinee Toscane spa.

ART. 4 – Rapporti con l’Ente

Il professionista, per l’incarico assegnato, provvederà a mantenere i rapporti con l’Amministratore Unico, ed anche con il personale tecnico dell’Azienda.

ART. 5 – Durata

Il presente incarico ha durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2023, e scadrà il 31 dicembre 2023.

ART. 6 – Onorari

Per le prestazioni di cui al presente incarico verrà corrisposta al professionista la somma di € 37.440 oltre IVA (22%) da corrispondersi trimestrale, tramite bonifico bancario a 30 giorni fine mese, decorrenti dalla data di fattura da emettere previa verifica di regolare esecuzione, su conto corrente dedicato, ex art. 3 legge 136/2010

ART. 7 - Responsabilità

Il professionista è responsabile delle proprie attività di consulenza fornite alla Stazione Appaltante secondo le norme del codice civile.

ART. 8 – Incarico giudiziale

In caso di controversie di natura giudiziale, l’eventuale assistenza legale formerà oggetto di separato incarico, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di rivolgersi ad altro Professionista

ART. 9 – Trattamento dati personali

Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessata.

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Società comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

ART. 11 - clausola risolutiva espressa

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività professionale;
- 3) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o del requisito speciale della iscrizione all'albo degli avvocati
- 5) subappalto e/o cessione del contratto da intendersi vietati

Rimane fermo il diritto per la Società al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della Società di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 12 - Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la Società contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della Società al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

ART. 13 – Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso di uso (art.5, comma 2, DPR.634/1972).

ART. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle norme del codice civile ed in particolare, stante la natura di contratto di prestazione professionale, degli articoli 2229 e seguenti c.c..

Letto e approvato, si sottoscrive con firma digitale.